



O.N.L.U.S.

UNIVERSITÀ DEGLI ADULTI DI MARENO DI PIAVE

SCOPO

**AMPIA DIFFUSIONE DELLA CULTURA PER IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ
DEI CITTADINI**

**INSERIMENTO DELLE PERSONE ANZIANE NELLA VITA SOCIO CULTURALE DELLE
COMUNITÀ IN CUI RISIEDONO**

**SEDE: Centro Sociale Piazza Municipio N° 42, 31010 Mareno di Piave
Telefono: 3470576309**

E.Mail: udamp@centrosociale.it

UNIVERSITÀ DEGLI ADULTI DI MARENO DI PIAVE ONLUS

ARTICOLO. 1 - Denominazione e Sede:

E' costituita l'associazione locale di volontariato, senza scopo di lucro denominata "Università degli Adulti di Mareno di Piave ONLUS", con sede legale presso il Centro Sociale di Mareno Di Piave, Piazza Municipio N°42, e contraddistinta dal logo riportato in calce al presente statuto, che verrà utilizzato in tutti gli atti ufficiali e nella corrispondenza dell'Associazione, con diritto di esclusiva.

L'associazione è apartitica, aconfessionale e asindacale; non ha finalità di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, essa si propone di riservare parte delle attività di studio alla realtà storica e socio-economica del Veneto; svolge la sua attività nel comune di Mareno di Piave presso il Centro Sociale.

ARTICOLO 2 - Finalità e scopi associativi:

L'Associazione ha il compito di promuovere, organizzare e gestire l'Università per Adulti del Comune di Mareno Di Piave e si propone di favorire l'educazione permanente degli adulti attraverso l'istituzione di corsi e di laboratori ispirati a proposte culturali estese ai vari ambiti del

sapere, elaborando in relazione all'evolversi delle realtà sociali, secondo criteri che valorizzino specialmente la potenzialità della terza età, il confronto tra culture e generazioni diverse.

L'Associazione si propone inoltre di:

- contribuire, operando di volta in volta secondo le modalità e i mezzi ritenuti più idonei, alla divulgazione e all'approfondimento della cultura;
- promuovere, progettare ed animare programmi socioculturali e attività idonee, creare occasioni favorevoli alla partecipazione associativa e quindi alla socializzazione per un'armonica integrazione delle varie generazioni con particolare attenzione ai problemi della terza età.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle di cui sopra.

L'Associazione è regolamentata dal presente Statuto e la sua attività si svolgerà nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni legislative in materia.

Per il conseguimento degli scopi suindicati, l'Associazione può beneficiare dei finanziamenti pubblici mirati, previsti dalle leggi regionali, nazionali e della U.E..

ARTICOLO 3 - Adesioni:

Le adesioni all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, convinzione politica, e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità, aconfessionalità ed asindacalità.

Le richieste di adesione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che delibera in merito.

L'eventuale non accettazione deve essere comunicata al Richiedente entro 30 giorni a far data dalla decisione assunta.

La quota sociale annuale di iscrizione viene stabilita dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4 - Soci:

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- Soci fondatori;
- Soci ordinari;
- Soci sostenitori;
- Soci onorari;

A) Soci Fondatori.

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione, essi provvedono, contestualmente alla costituzione dell'Associazione, alla nomina del primo Consiglio Direttivo;

B) Soci Ordinari.

Sono soci ordinari i cittadini adulti, senza alcun vincolo per quanto riguarda il titolo di studio, che condividono le finalità dell'Associazione.

C) Soci sostenitori.

Sono soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono in concreto a sostenere l'associazione nel conseguimento dei suoi fini associativi.

D) Soci onorari.

Sono soci onorari coloro che vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari meriti; essi non sono tenuti a versare la quota sociale annuale.

ARTICOLO 5 - Diritti e doveri degli associati:

Tutti i soci hanno diritto all'elettorato attivo e passivo se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote associative.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando il diritto di recesso.

Tutti gli associati hanno eguali diritti e doveri e debbono rispettare lo Statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti interni.

Il loro comportamento deve essere improntato alla massima correttezza, onestà e rigore morale.

Essi sono tenuti al versamento delle quote annuali all'Associazione nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto ad acquisire tutte le informazioni sulla gestione dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente Statuto.

I soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque insorgessero tra gli associati o tra i medesimi e l'Associazione e che riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, di regolamento o derivanti da deliberazioni prese dagli organi associativi competenti.

ARTICOLO 6 - Esclusione degli Associati:

Gli Associati che contravvengono ai doveri previsti dal presente Statuto o che con il loro comportamento arrecano palese nocimento al prestigio e/o alle attività dell'Associazione, o operano in contrasto con le sue finalità, possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Gli associati morosi da almeno 12 mesi possono

essere esclusi dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo e senza alcuna altra formalità.

ARTICOLO 7 - Gratuità delle prestazioni:

Gli incarichi e le funzioni attribuiti agli associati in base allo statuto sono a titolo completamente gratuito.

È consentito il rimborso di spese vive sostenute, se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e regolarmente documentate.

ARTICOLO 8 - Gli Organi Sociali:

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 9 - l'Assemblea ordinaria degli associati:

Partecipano all'Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati in regola col versamento delle quote annuali e iscritti al libro degli associati da almeno tre mesi; ogni associato ha diritto ad un voto.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo e di norma si riunisce almeno due volte all'anno; l'assemblea può essere convocata su

richiesta di almeno un quarto degli associati e si riunisce entro trenta giorni dalla richiesta, formulata per iscritto al Presidente con l'indicazione delle motivazioni e degli argomenti correlati da discutere.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli associati presente.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione può essere indicata nell'avviso di convocazione agli associati e non può essere indetta lo stesso giorno della prima.

L'Assemblea nomina un Presidente ed un Segretario che controfirmano il verbale che attesta le decisioni prese.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente l'indicazione di data, ora e luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione nonché gli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviato per lettera semplice a tutti gli aventi diritto e deve essere affisso all'albo, nella sede dell'Associazione, almeno venti giorni prima della

data di convocazione.

ARTICOLO 10 - Assemblea Ordinaria-Delibere:

L'Assemblea regolarmente costituita delibera sui seguenti argomenti:

- elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- elezione del Collegio Sindacale;
- elezione del Presidente del Collegio Sindacale;
- elezione del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente;
- approvazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo;
- approvazione di eventuali Regolamenti interni;
- accettazione di donazioni e lasciti;
- ogni altro argomento proposto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 - Assemblea Straordinaria:

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sui seguenti argomenti:

- le modifiche dello Statuto Sociale;
- lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria.

Per le modifiche dello statuto sociale, l'assemblea s'intende regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sia presente almeno il 65% degli aventi diritto; le decisioni sono

assunte con il voto favorevole di almeno il 60% degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione l'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando risulta presente almeno il 51% degli associati.

In occasione dell'assemblea straordinaria è consentito che un associato rilasci una delega scritta per essere rappresentato da un altro associato.

ARTICOLO 12 - Il Consiglio Direttivo.

IL Consiglio Direttivo è composto da nove consiglieri eletti tra gli associati. Essi durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e il loro mandato scade con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi per i quali durano in carica.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno i seguenti organi:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno e, in sua

assenza, dal Vice Presidente.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, essi vengono sostituiti, con delibera del Consiglio Direttivo approvata dal Collegio Sindacale.

Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio; in questo caso deve essere convocata, entro 30 giorni, l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta al mese e la sua convocazione può richiesta da 1/3 dei suoi componenti specificando gli argomenti da trattare.

ARTICOLO 13 - Funzioni del Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di

ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea degli Associati. È responsabile delle attività dell'Associazione, ad eccezione di quelle espressamente delegate dall'Assemblea a specifici organi che rispondono a quest'ultima.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- l'attuazione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- l'organizzazione delle attività associative e la nomina dei coordinatori delle iniziative formative;
- la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; i bilanci devono essere corredati da una relazione sulla gestione;
- la nomina dei delegati a rappresentare l'Associazione in seno alle organizzazioni cui l'Associazione stessa aderisce;
- la predisposizione dell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea;
- l'ammissione dei nuovi associati;
- l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, associati

che intendano formulare specifiche proposte, o che possiedono particolari competenze in ordine agli argomenti da discutere ; il Consiglio Direttivo può avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti della collaborazione, anche a titolo oneroso, di esperti estranei all'Associazione.

Di ciascuna riunione viene redatto un verbale che viene trascritto sull'apposito registro e viene firmato dal Segretario redigente e dal Presidente. Un estratto per riassunto del verbale contenente le delibere assunte deve essere esposto in bacheca posta nei locali dell'Associazione, per 15 giorni consecutivi; la pubblicazione deve avvenire entro 7 giorni dall'adozione delle decisioni.

ARTICOLO 14 - Il Presidente ed il Vice Presidente:

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.

Egli coordina le attività dell' Associazione, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e con propria delibera può attribuire compiti specifici al Vice Presidente.

Assume le opportune iniziative atte a garantire il regolare funzionamento della Associazione e a promuoverne la crescita e lo sviluppo.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 15 - Il Segretario:

Il Segretario svolge tutti i compiti amministrativi necessari al buon funzionamento dell'Associazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e provvede alla custodia ed all'aggiornamento dei libri sociali.

ARTICOLO 16 - Il Tesoriere:

Il tesoriere cura la contabilità dell'Associazione; in particolare egli provvede:

- all'elaborazione dei bilanci preventivo e consuntivo di ciascun esercizio finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- all'aggiornamento e alla custodia dei registri e dei documenti contabili previsti dalla legislazione vigente;
- all'esazione della quota associativa e ai pagamenti delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha la facoltà di aprire conti e

depositi bancari e/o postali; l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi avverrà con la firma del Presidente e per delega data da quest'ultimo con firma del tesoriere, o del Vicepresidente.

ARTICOLO 17 - Il Collegio Sindacale:

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, e due supplenti, scelti tra gli associati esperti in materia amministrativa-contabile.

In caso di indisponibilità degli associati a ricoprire la suddetta carica l'Assemblea può nominare degli esperti estranei all'Associazione fissando contestualmente l'eventuale compenso annuo loro spettante.

Il Collegio Sindacale decade con la decadenza del Consiglio Direttivo.

I Sindaci restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l'andamento amministrativo-contabile, il rispetto della legge e delle norme statutarie, la corrispondenza dei bilanci e delle scritture contabili.

I Sindaci esercitano il loro mandato in conformità

alle norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

Inoltre dalle verifiche fatte agli atti contabili dell'Associazione, sia singolarmente che collegialmente, dovrà essere redatto specifico verbale

sottoscritto da tutti gli intervenuti.

ARTICOLO 18 - Il Collegio dei Probiviri:

Il collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea degli associati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno dei probiviri nel corso dell'esercizio sociale subentra il supplente più anziano di età.

Esercita funzioni arbitrali, giudiziali e di controllo nell'ambito dell'associazione; ha la funzione di dirimere qualunque controversia, anche elettorale, agisce su proprie iniziative o su istanza proveniente da associati od organi dell'associazione, le loro decisioni sono vincolanti e inappellabili.

ARTICOLO 19 - Risorse Economiche - Patrimonio -

Bilanci:

Costituiscono risorse economiche dell'Associazione:

- le quote associative annuali;
- i contributi, le donazioni e i lasciti.

ARTICOLO 20 - Patrimonio dell'Associazione;**Donazioni e Lasciti:**

Le donazioni e i lasciti devono essere accettati dal Presidente previa conforme delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21 - Bilanci:

L'Esercizio sociale dell'Associazione decorre dal primo gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo delle Entrate e delle Spese deve essere approvato dall'assemblea entro il 20 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre

organizzazioni che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Entrambi i bilanci devono essere depositati in segreteria nei quindici giorni che precedono le date di convocazione delle rispettive Assemblee a disposizione degli associati che intendono prenderne visione.

ARTICOLO 22 - Le attività associative:

Le attività dell'Associazione sono programmate dal Consiglio Direttivo.

Per ciascuna iniziativa (corsi, laboratori, ricerche, ecc.) il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore e un Vice, ai quali viene attribuita la piena responsabilità dell'attività sul piano organizzativo e culturale.

Per il conseguimento delle finalità associative, l'Associazione coopera con altri soggetti pubblici o privati e si avvale della collaborazione degli associati particolarmente esperti nelle specifiche materie.

L'Associazione, per particolari esigenze, può anche assumere dipendenti o avvalersi di collaboratori terzi, nel pieno rispetto della legislazione vigente.

Può essere stipulata apposita polizza assicurativa anche a tutela dell'Associazione e dei suoi Organi direttivi per la responsabilità derivante dallo svolgimento delle loro funzioni.

ARTICOLO 23- Durata:

L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 24 - Legalità dello Statuto:

Il presente Statuto disciplina l'attività della "UNIVERSITÀ DEGLI ADULTI DI MARENO DI PIAVE ONLUS" che ha sede presso il Centro Sociale, Piazza Municipio N° 42 a Mareno Di Piave, Treviso, Italia.

ARTICOLO 25- Scioglimento, Disposizioni transitorie e normali:

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria secondo le modalità previste dal presente Statuto; il patrimonio dell'Associazione, in tale caso,verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea stessa, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità.

In caso di scioglimento per qualsiasi motivo, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, anche non associati fissandone i poteri.

ARTICOLO 26 - Disposizioni finali:

Per tutto quanto non espressamente previsto dal

presente Statuto, si applicano le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

Art. 27 Elezione del Consiglio Direttivo

I Soci fondatori indicati di seguito, riunitisi il giorno primo di ottobre 2007 presso la Sede hanno deliberato quanto segue:

Elezione del Consiglio Direttivo

Eletti all'unanimità

Presidente: Sig. Battistella Attilio

Vice Presidente: Sig. Boscariol Dino

Segretario: Sig.ra Pizzol Daniela

Tesoriere: Sig.ra De Toffoli Loredana

Sindaci: Sig.ra Baccichetto Flavia

Sig.ra Pradal Donatella

Sig. Masier Giorgio

Probiviri. Sig.ra Cama Maria

Sig.ra Cosmo Milena

Sig.ra Feletti Maria